



La suddetta è indicata quale domiciliataria del debitore, ma ciò non determina la nullità del ricorso, in quanto il debitore, come rilevato, è ritualmente assistito dall'OCC dott.ssa Piercarla Scamozzi, unico professionista abilitato a rappresentarlo nella presente procedura.

In conclusione, si deve ritenere che, mentre il ricorso è stato ritualmente depositato, la citata [redacted]; [redacted]; dottore commercialista” non può rivestire alcun ruolo nella procedura.

Conseguentemente, non può essere riconosciuto alla stessa alcun credito, tanto meno in prededuzione, come erroneamente menzionato alla pagina 3 del ricorso a titolo di “spese legali” (la stessa non è un “legale” né ha svolto alcun ruolo conforme a legge nella presente procedura).

L'unico professionista avente diritto a compenso nella presente procedura è l'OCC, il cui compenso sarà liquidato all'esito della liquidazione.

Tanto premesso, si rileva che:

sussiste la competenza di questo Tribunale ex art 27 comma secondo c.c.i.i., ~~atteso che il ricorrente è [redacted]~~ [redacted] e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;

il ricorrente riveste la qualità di debitore ex art. 65 comma primo c.c.i.i. in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; sussiste della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2 comma primo lett. c) c.c.i.i., atteso che lo stesso non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte, a fronte di un

~~il ricorrente è titolare di beni immobili, [redacted] e di beni mobili registrati ed è proprietario~~

a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 c.c.i.i.;

~~il ricorrente non è titolare di beni immobili, [redacted] e di beni mobili registrati ed è proprietario~~

~~di [redacted] e di beni mobili registrati ed è proprietario~~

~~di [redacted] e di beni mobili registrati ed è proprietario~~

~~il ricorrente non è titolare di beni immobili, [redacted] e di beni mobili registrati ed è proprietario~~

~~[redacted]~~



in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale del ricorrente, documentate in atti e verificate dal gestore della crisi, può essere sottratto dalla liquidazione lo stipendio percepito dal debitore, a eccezione di un quinto del medesimo, trattandosi di importo che già nella prospettiva del legislatore e secondo la *ratio* sottesa all'art. 545 comma quarto c.p.c. è idoneo a consentire di rateizzare – in misura economicamente tollerabile per il soggetto passivo – il debito, con conseguente obbligo del ricorrente di versare al liquidatore l'importo indicato, nonché ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

ai sensi dell'art. 270 comma secondo lett. b) c.c.i.i., quale liquidatore può essere nominato lo stesso gestore nominato dall'O.C.C.;

ai sensi dell'art. 6 comma primo lett. a) c.c.i.i. il legislatore contempla espressamente tra i crediti prededucibili le spese e i compensi per le prestazioni rese dall'O.C.C., ma non anche i crediti dei professionisti che assistono il debitore.

P.Q.M.

visto l'art. 270 c.c.i.i.,

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Zucchetti Marco, nato a Chiari il 1° dicembre 1983 (c.f. ZCCMRC83T01C6189V);

nomina Giudice Delegato il dott. Vincenzo Domenico Scibetta;

nomina liquidatore la dott.ssa Piercarla Scamozzi;

ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i.;



ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente, a eccezione di un quinto del medesimo, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore detto importo, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

dà atto che, ai sensi degli artt. 270 comma quinto e 150 c.c.i.i., a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270 comma secondo lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 c.c.i.i.;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275 comma terzo c.c.i.i.;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 c.c.i.i.;



dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 c.c.i.i.. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'O.C.C.;

dispone che la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale di Bergamo;

ordina la trascrizione della presente sentenza presso i competenti uffici, per il caso vi siano beni immobili o beni mobili registrati.

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'O.C.C..

Bergamo, 26 giugno 2024.

IL PRESIDENTE ESTENSORE

Dott. Vincenzo Domenico SCIBETTA



